

ATTO DI FONDAZIONE

In caso di dubbio, fa stato la versione in lingua tedesca.

Indice	Pagina
A DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Denominazione e sede	3
Art. 2 Scopo	3
Art. 3 Patrimonio	3
Art. 4 Organi.....	3
B ASSEMBLEA DEI DELEGATI.....	4
Art. 5 Composizione	4
Art. 6 Durata del mandato.....	4
Art. 7 Delegati dei dipendenti.....	4
Art. 8 Delegati dei datori di lavoro.....	4
Art. 9 Delegati dei beneficiari di rendite	4
Art. 10 Diritti e obblighi.....	5
Art. 11 Convocazione e organizzazione	5
Art. 12 Capacità di deliberare e votazioni.....	5
C CONSIGLIO DI FONDAZIONE.....	6
Art. 13 Composizione	6
Art. 14 Costituzione	6
Art. 15 Durata del mandato.....	6
Art. 16 Rappresentanti dei lavoratori	6
Art. 17 Rappresentanti dei datori di lavoro	6
Art. 18 Rappresentanti dei beneficiari di rendite.....	6
Art. 19 Diritti e obblighi.....	7
D CONTROLLO.....	8
Art. 20 Ufficio di revisione	8
Art. 21 Periti in materia di previdenza professionale	8
E SUCCESSIONE, DISSOLUZIONE E LIQUIDAZIONE	8
Art. 22 Successione	8
Art. 23 Dissoluzione e liquidazione.....	8
F DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 24 In generale	9

A DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione e sede

¹ Con la denominazione «Migros-Pensionskasse» (Caisse de pensions Migros) (Cassa pensioni Migros) (Migros Pension Fund), è costituita una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. CC, art. 331 CO e art. 48 cpv. 2 LPP.

² La fondazione ha la propria sede a Schlieren. Con il consenso dell'autorità di vigilanza, il Consiglio di fondazione può trasferire la sede in un altro luogo in Svizzera.

Art. 2 Scopo

¹ La fondazione ha per scopo, nel quadro della LPP e delle sue disposizioni esecutive, la realizzazione della previdenza professionale a favore dei dipendenti del Gruppo Migros (Gruppo-M), nonché dei loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso. L'affiliazione di un'impresa ha luogo sulla base di un'apposita convenzione, che va resa nota all'autorità di vigilanza. La fondazione può attuare una previdenza più estesa, che supera le prestazioni minime prescritte dalla legge.

² Per adempiere il proprio scopo la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o subentrare in contratti esistenti, a condizione che lei stessa sia al contempo contraente e beneficiaria.

Art. 3 Patrimonio

¹ Il patrimonio della fondazione viene alimentato dai contributi regolamentari dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai versamenti facoltativi dei datori di lavoro e di terzi, dalle eventuali eccedenze derivanti dai contratti di assicurazione nonché dai redditi patrimoniali della fondazione.

² Fatta eccezione per gli scopi previdenziali, dal patrimonio della fondazione non è possibile erogare prestazioni che le imprese affiliate sono tenute a versare per legge oppure che versano usualmente a titolo di remunerazione per i servizi svolti (indennità di rincarico, assegni familiari e per i figli, gratifiche, ecc.).

³ Il patrimonio della fondazione dev'essere amministrato secondo principi riconosciuti e nel rispetto delle prescrizioni federali in materia di investimento.

⁴ I contributi dei datori di lavoro possono provenire da fondi della fondazione, se i datori di lavoro hanno alimentato a priori delle riserve di contributi e se queste sono state indicate separatamente.

Art. 4 Organi

Gli organi della fondazione sono: l'assemblea dei delegati e il Consiglio di fondazione

B ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 5 Composizione

- ¹ Il numero dei delegati è fissato a 100.
- ² L'assemblea dei delegati si compone di 57 rappresentanti dei lavoratori, 33 rappresentanti dei datori di lavoro e al massimo 10 rappresentanti dei beneficiari di rendite.
- ³ Se il numero di rappresentanti dei beneficiari di rendite non viene sfruttato interamente, il numero dei rappresentanti dei lavoratori aumenta in proporzione.

Art. 6 Durata del mandato

- ¹ I delegati vengono eletti, rispettivamente nominati, per una durata di 4 anni e possono essere rieletti o rinominati.
- ² Se il mandato si estingue prima della scadenza della sua durata, per la rimanente durata del mandato viene eletto, rispettivamente nominato, un successore.

Art. 7 Delegati dei dipendenti

- ¹ I delegati dei dipendenti vengono eletti dagli assicurati (assicurati nell'assicurazione rischi e nell'assicurazione completa) tra le loro fila. È esclusa la possibilità di farsi sostituire.
- ² Tenendo conto delle esigenze specifiche del Gruppo-M, i rappresentanti dei lavoratori eletti nel Consiglio di fondazione emanano un regolamento elettorale che definisce i dettagli tecnici e amministrativi relativi alla procedura elettorale.

Art. 8 Delegati dei datori di lavoro

I delegati dei datori di lavoro vengono nominati dall'amministrazione della Federazione delle cooperative Migros (FCM).

Art. 9 Delegati dei beneficiari di rendite

Tenendo conto delle esigenze specifiche del Gruppo-M, il Consiglio di fondazione nomina i delegati dei beneficiari di rendite tra le loro fila.

Art. 10 Diritti e obblighi

All'assemblea dei delegati incombono i seguenti compiti:

- elezione, da parte dei delegati dei dipendenti tra le loro stesse fila, dei rappresentanti dei lavoratori e del vicepresidente del Consiglio di fondazione;
- approvazione del rapporto annuo e dei conti annuali;
- svolgimento di operazioni affidate dal Consiglio di fondazione;
- evasione di richieste dei delegati presentate alla direzione con almeno 4 settimane di anticipo;
- diritto di proporre al Consiglio di fondazione adeguamenti all'atto di fondazione e al regolamento di previdenza.

Art. 11 Convocazione e organizzazione

- ¹ L'assemblea ordinaria dei delegati ha luogo una volta l'anno su invito del Consiglio di fondazione, al più tardi 6 mesi dopo la chiusura dell'esercizio.
- ² Il Consiglio di fondazione può convocare in qualsiasi momento un'assemblea straordinaria dei delegati. Un'assemblea straordinaria dei delegati dev'essere convocata anche se almeno 20 delegati lo richiedono per iscritto, indicandone i punti all'ordine del giorno.
- ³ La convocazione all'assemblea dei delegati con comunicazione dell'ordine del giorno deve avere luogo con un anticipo di almeno 2 settimane. Di regola, la data dell'assemblea dei delegati dev'essere resa nota con 8 settimane di anticipo.
- ⁴ L'assemblea dei delegati è presieduta dal presidente o dal vicepresidente del Consiglio di fondazione. Le delibere e le decisioni sono oggetto di un verbale.

Art. 12 Capacità di deliberare e votazioni

- ¹ L'assemblea dei delegati è in grado di deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri. Ogni membro presente dispone di un voto. È esclusa la possibilità di farsi sostituire.
- ² L'assemblea dei delegati delibera a maggioranza semplice. In caso di parità, decide il voto della persona che presiede l'assemblea dei delegati.

C CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Art. 13 Composizione

In qualità di organo superiore, il Consiglio di fondazione è composto 11 rappresentanti dei lavoratori, 10 rappresentanti dei datori di lavoro e 1 rappresentante dei beneficiari di rendite senza diritto di voto.

Art. 14 Costituzione

L'Amministrazione della FCM nomina uno dei suoi membri presidente del Consiglio di fondazione, mentre i delegati dei dipendenti eleggono, fra le loro fila, il vicepresidente. Per il resto, il Consiglio di fondazione si costituisce da sé.

Art. 15 Durata del mandato

- ¹ I membri del Consiglio di fondazione vengono eletti, rispettivamente nominati, per una durata di 4 anni e possono essere rieletti o rinominati.
- ² Se il mandato si estingue prima della scadenza della sua durata, per la rimanente durata del mandato viene eletto, rispettivamente nominato, un successore.

Art. 16 Rappresentanti dei lavoratori

- ¹ I delegati dei dipendenti eleggono, tra le loro stesse fila, i rappresentanti dei lavoratori all'interno del Consiglio di fondazione.
- ² Tenendo conto delle esigenze specifiche del Gruppo-M, i rappresentanti dei lavoratori eletti nel Consiglio di fondazione emanano un regolamento elettorale che definisce i dettagli tecnici e amministrativi relativi alla procedura elettorale.

Art. 17 Rappresentanti dei datori di lavoro

L'Amministrazione della FCM designa i membri del Consiglio di fondazione che rappresentano le imprese Migros.

Art. 18 Rappresentanti dei beneficiari di rendite

I delegati dei beneficiari di rendite eleggono, tra le loro stesse fila, il rappresentante dei beneficiari di rendite (membro senza diritto di voto).

Art. 19 Diritti e obblighi

- ¹ Il Consiglio di fondazione dirige la fondazione secondo la legge, le ordinanze, le disposizioni dell'atto di fondazione e i regolamenti e le direttive dell'autorità di vigilanza. Esso si assume l'intera responsabilità e fornisce all'assemblea dei delegati un rapporto scritto sulla propria attività.
- ² Il Consiglio di fondazione ha tutte le competenze che non sono espressamente riservate a un altro organo della Cassa, alle imprese Migros o alle persone assicurate.
- ³ Il Consiglio di fondazione rappresenta la fondazione verso l'esterno. Presidente e vicepresidente del Consiglio di fondazione hanno diritto di firma. Il Consiglio di fondazione può designare altre persone con diritto di firma. Le persone aventi diritto di firma firmano collettivamente a due e, se fissato nel registro di commercio, hanno la competenza di stipulare contratti di compravendita come pure di alienare e gravare i terreni.
- ⁴ Il Consiglio di fondazione emana tutti i regolamenti concernenti le prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione e il finanziamento nonché il controllo della fondazione. In tali direttive esso definisce il rapporto con i datori di lavoro, con le persone assicurate e con gli aventi diritto. Questi regolamenti possono venire modificati dal Consiglio di fondazione nel rispetto dei diritti legali dei destinatari e devono essere inoltrati all'autorità di vigilanza.
- ⁵ Gli adeguamenti dei contributi delle imprese Migros in seguito a modifica del regolamento di previdenza necessitano l'approvazione degli organi competenti del Gruppo-M.

D CONTROLLO

Art. 20 Ufficio di revisione

Il Consiglio di fondazione nomina un ufficio di revisione autorizzato e indipendente di effettuare i controlli previsti per legge.

Art. 21 Periti in materia di previdenza professionale

Il Consiglio di fondazione nomina un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale di effettuare i controlli previsti per legge.

E SUCCESSIONE, DISSOLUZIONE E LIQUIDAZIONE

Art. 22 Successione

Salvo decisione contraria del Consiglio di fondazione, in caso di passaggio del Gruppo-M a un successore oppure in caso di fusione con un'altra ditta, la fondazione segue il Gruppo o il successore. I diritti e gli obblighi del Gruppo-M nei confronti della fondazione passano al successore.

Art. 23 Dissoluzione e liquidazione

- ¹ Salvo decisione contraria dell'assemblea dei delegati, in caso di scioglimento del Gruppo-M o dei suoi successori la fondazione viene portata avanti. In tal caso l'autorizzazione a designare i membri del Consiglio di fondazione passa a quest'ultimo.
- ² In caso di dissoluzione della fondazione, il patrimonio di quest'ultima dev'essere impiegato in primo luogo per garantire i diritti legali e regolamentari delle persone assicurate. Un eventuale importo rimanente va utilizzato nell'ambito dello scopo della fondazione.
- ³ Si occupa della liquidazione l'ultimo Consiglio di fondazione, il quale rimane in carica finché non l'ha portata a termine. Resta riservata una disposizione di diverso tenore contenuta nella decisione di dissoluzione dell'autorità di vigilanza.
- ⁴ Se le condizioni per l'affiliazione di un'impresa ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 vengono a cadere, viene applicato l'art. 23 LFLP.
- ⁵ Sono esclusi un ritorno dei fondi della fondazione alla ditta, alle imprese affiliate o ai loro successori come pure un impiego diverso dallo scopo della previdenza professionale.
- ⁶ Resta riservato il consenso dell'autorità di vigilanza alla dissoluzione e alla liquidazione della fondazione.

F DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 In generale

La forma maschile, utilizzata per favorire la fluidità del testo, deve intendersi estesa anche alle persone di sesso femminile.

Il presente atto di fondazione è stato approvato in occasione dell'assemblea dei delegati del 25 marzo 2015 e sostituisce quello nella versione del 24 marzo 2010.

CASSA PENSIONI MIGROS

Jörg Zulauf
Presidente

Adrian Marbet
Vicepresidente